



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "N. PIZI"

Liceo Classico – Liceo Scientifico – Liceo Artistico

Via San Gaetano s.n.c. – 89015 PALMI (RC)

Segreteria tel. 0966/46103 0966/439170 Presidenza tel. 0966/439171

codice fiscale **91006650807** codice univoco **UF4TOL** codice meccanografico **RCIS019002**

www.liceopizipalmi.edu.it e-mail: rcis019002@istruzione.it Pec: rcis019002@pec.istruzione.it

Prot. 646 I.1

Palmi, 18/01/2020

Pagamento tasse scolastiche erariali versamento con F24

Si informa che l'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha aggiunto, tra l'altro, all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la lettera h-septies, che estende alle tasse scolastiche il versamento unitario con il modello F24 e la possibilità dell'istituto della compensazione. Sono stati istituiti, a tale scopo, i seguenti codici tributi:

- A) "TSC1" denominato "Tasse scolastiche – iscrizione";
- B) "TSC2" denominato "Tasse scolastiche – frequenza";
- C) "TSC3" denominato "Tasse scolastiche – esame";
- D) "TSC4" denominato "Tasse scolastiche – diploma"

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 28 del D.lgs 17 ottobre 2005, n. 226, le tasse scolastiche sono esenti fino al compimento del 16° anno di età.

Le tasse scolastiche sono dovute, pertanto, per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie generale 23-5-1990, n. 118), gli importi delle tasse scolastiche sono:

- taxa di iscrizione € 6,04;
- taxa di frequenza € 15,13;
- taxa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione € 12,09;
- taxa di rilascio dei relativi diplomi € 15,13.

Le tasse scolastiche erariali devono essere versate, precisando la causale, sul **c.c.p. n. 1016** intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali oppure attraverso **bonifico bancario**: Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara – Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016 o con il **modello F24** (come precisato in premessa).

La **tassa di iscrizione** è esigibile all'atto dell'iscrizione ad un corso di studi secondari, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e vale per l'intera durata del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all'Erario. L'importo è di 6,04 euro.

La tassa di frequenza deve essere corrisposta ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e può essere rateizzata, con pagamento della prima rata ad inizio d'anno e delle altre nei mesi di dicembre, febbraio ed aprile (Decreto Ministeriale Finanze 16 Settembre 1954). La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che l'alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola. L'importo è di 15,13 euro.

La tassa di esame deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di Stato (ex maturità). L'importo è di 12.09 euro. Il pagamento non è rateizzabile (art. 3 Decreto Ministeriale Finanze 16.09.1954).

La tassa di diploma deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. L'importo è di 15,13 euro, per il rilascio del diploma di maturità delle scuole superiori e per quello dei conservatori di musica. Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche. Per merito, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali (art. 200, comma 5, d. 19s. n. 297 del 1994)

Per motivi economici, con il decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019 è stabilito l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00.

Per appartenenza a speciali categorie di beneficiari, sono dispensati dalle tasse scolastiche gli alunni e i candidati che rientrino in una delle seguenti categorie: a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro; b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro; c) ciechi civili. L'esonero è concesso inoltre a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.

Per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l'aver ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d. 19s. n. 297 del 1994). Al contempo il beneficio per ottenere l'esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (articolo 200, comma II, d. 19s. n. 297 del 1994).

Si allega per l'opportuna conoscenza la nota MIUR 806 del 17 gennaio 2019 e la risoluzione dell'agenzia delle entrate n. 106/E del 17/12/2019



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci



Ministero dell'istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Ufficio II

Ai Direttori generali degli UU.SS.RR.
LORO SEDI

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle tasse scolastiche.

Con l'articolo 4-quater, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è stata estesa, per il pagamento delle tasse scolastiche, la possibilità di effettuare il versamento unitario e la compensazione tramite il modello F24.

Si allega alla presente la Risoluzione n. 106/E del 17/12/2019 dell'Agenzia delle Entrate che istituisce i codici tributo afferenti le quattro tipologie di tasse (iscrizione, frequenza, esame, diploma) e si invitano codesti Uffici a diffondere a tutte le istituzioni scolastiche della regione la suddetta risoluzione.

Restano ferme, relativamente agli importi dovuti e ai casi di esonero, le indicazioni già fornite con la nota della scrivente Direzione prot. n. 13053 del 14.6.2019.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Assunta PALERMO

Firmato digitalmente da
PALERMO MARIA ASSUNTA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Allegato: Risoluzione n. 106/E del 17/12/2019

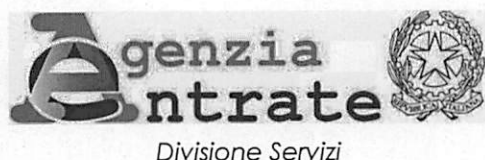


Ufficio II – Ordinamenti della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione

Dirigente: Gianluca Lombardo e-mail: dgosv.ufficio2@istruzione.it - PEC: dgosv@postacert.istruzione.it - tel. 0658495996

G.L.

RISOLUZIONE N. 106/E



Roma, 17 dicembre 2019

OGGETTO: *Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle tasse scolastiche previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*

L'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha aggiunto, tra l'altro, all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la lettera *h-septies*, che estende alle tasse scolastiche il versamento unitario e la compensazione.

La suddetta disposizione, ai sensi del comma 2 del citato articolo 4-quater, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Tanto premesso, per consentire il versamento delle tasse scolastiche tramite modello F24, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- “TSC1” denominato “Tasse scolastiche – iscrizione”;
- “TSC2” denominato “Tasse scolastiche – frequenza”;
- “TSC3” denominato “Tasse scolastiche – esame”;
- “TSC4” denominato “Tasse scolastiche – diploma”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*” con l’indicazione, quale “*anno di riferimento*”, dell’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia necessario indicare l’anno

scolastico, riportare in tale campo l'anno iniziale (es.: per indicare l'anno scolastico 2019-2020, riportare nel suddetto campo il valore 2019).

Si precisa, infine, che nella sezione *“Contribuente”* del modello F24 sono indicati:

- nel campo *“Codice fiscale”*, il codice fiscale dello studente cui si riferisce il versamento delle tasse scolastiche;
- nel campo *“Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”*, l'eventuale codice fiscale del genitore/tutore/amministratore di sostegno che effettua il versamento, unitamente al codice “02” da riportare nel campo *“Codice identificativo”*.

IL CAPO DIVISIONE

firmato digitalmente